

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4172

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSA, BOSSA, COLANINNO, COSCIA, DE PASQUALE, FADDA, FIANO, GINOBLE, GNECCHI, GOZI, MIGLIOLI, NICOLAIS, OLIVERIO, LEOLUCA ORLANDO, PELUFFO, PES, RIGONI, RUBINATO, SIRAGUSA, TULLO, VELO, VICO

Modifica all'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Presentata il 14 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 24 dicembre 2003, n. 363, ha disciplinato la materia relativa alla sicurezza nella pratica degli sport invernali e ha previsto norme per la prevenzione di incidenti.

L'articolo 17, al comma 2, ha esplicitato che « soggetti che praticano lo sci — alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso ».

Tale disposizione presenta alcune criticità e incongruenze: la previsione dell'obbligo di munirsi di soli « appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso » è assai limitante e incompleta ai fini della sicurezza, inoltre

la previsione di tale obbligo solo « laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe » presenta e solleva forti dubbi su chi debba valutare il potenziale rischio di valanghe e sulle relative modalità.

Lo stesso inciso « evidenti » sembrerebbe imporre l'obbligo dell'*Appareil de Recherche de Victimes en Avalanche* (ARVA), ovvero dell'apparecchio di ricerca in valanga, solo in casi eccezionali. La norma, inoltre, non fa cenno alla dotazione ad esso correlata (pala e sonda), senza la quale lo strumento elettronico si è rilevato essere pressoché' inutile.

Il pericolo di valanghe coinvolge potenzialmente un grande numero di appassionati in cerca di libertà nell'incontaminata

natura invernale e contrariamente a quanto comunemente si pensa, in questi soggetti non sono compresi solo gli scialpinisti, che rappresentano storicamente i frequentatori più assidui della montagna innevata, ma anche gli escursionisti che frequentano le montagne d'inverno, gli amanti della discesa fuori pista con gli sci (*freerider*), con le tavole da *surf* (*snowboarder*) e, ancora, gli escursionisti che usano le racchette da neve (*ciaspe*).

Anche queste attività sono interessate al pericolo di valanghe.

I messaggi multimediali che ogni giorno sono trasmessi dai più disparati mezzi di comunicazione non dicono tutto, spesso presentano immagini straordinarie esaltando gli aspetti ludici a discapito della sicurezza e neanche il generico allarme giova ad alcuno, ma è indispensabile che tutti sappiano che ogni anno sulle Alpi sono decine le vittime che rimangono sepolte sotto la coltre della neve senza la possibilità di essere salvate.

Spesso l'autosoccorso, effettuato dal gruppo stesso, è l'unica possibilità che ancora oggi è ritenuta la più valida ai fini della sopravvivenza.

La probabilità di sopravvivenza nel caso di seppellimento totale, in assenza di traumi importanti, è elevata se il soccorso avviene entro 15 minuti (con il 92 per cento di possibilità di ritrovamento in vita) e cala drasticamente al 62 per cento quando trascorrono dai 15 ai 35 minuti

(con solo il 30 per cento di possibilità di ritrovamento in vita).

Le principali cause di morte sono l'asfissia e l'assideramento.

Raramente le squadre del soccorso alpino riescono a raggiungere il luogo dell'incidente entro tempi ragionevoli (anche con l'elicottero) e la ricerca operata dall'unità cinofila da valanga è quella che consente tempi più rapidi di ritrovamento dei sepolti. Per un idoneo autosoccorso restano assolutamente necessari gli strumenti dell'ARNA, la pala e la sonda.

Durante alcuni seminari tecnici internazionali si è tentato di stabilire i tempi di spalatura di un metro cubo di neve e si è giunti a una classifica dei tempi di seguito riassunta:

- 10/15 minuti con una pala;
- 25/30 minuti con una tavola da *snowboard*;
- 60 minuti con la punta di uno sci o con una racchetta da neve;
- 2 ore con le mani guantate;
- 3/4 ore con le mani senza guanti.

In base a tale classifica, quindi, appare indispensabile possedere questi attrezzi e un'adeguata conoscenza del loro utilizzo e si rende necessaria una modifica al citato articolo 17, comma 2, della legge n. 363 del 2003.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo, lo sci fuori pista nonché le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante racchette da neve, al di fuori dell'area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e di ricerca, nonché di pala e di sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso».

€ 1,00



16PDL0048000